

## F.A.Q.

### F.A.Q. AVVISO PUBBLICO COMUNITA' SOLIDALI

#### 1) È disponibile la modulistica in formato word?

SI, la modulistica è disponibile al seguente indirizzo:

[http://www.regione.lazio.it/rl\\_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=49828](http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=49828)

#### 2) Possono presentare proposte progettuali le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro nazionale e le O.N.L.U.S.?

NO, non possono presentare domanda, a pena di esclusione, soggetti differenti da quelli indicati dall'articolo 6.

Pertanto non potranno presentare proposta progettuale neppure gli enti che abbiano presentato domanda di iscrizione ai registri regionali prima della data di pubblicazione dell'avviso ma il cui procedimento non sia stato concluso.

#### 3) La proposta progettuale ha un limite di costo complessivo massimo?

NO, ai sensi dell'articolo 5 dell'avviso pubblico "Comunità solidali 2019" non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento regionale e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori.

Pertanto potranno essere ammesse a contributo le proposte progettuali senza limiti di valore del costo complessivo massimo del progetto, fermo restando che il contributo regionale non potrà superare l'importo di euro 50.000.

#### 4) La proposta progettuale ha un limite di costo complessivo minimo?

SI, ai sensi dell'articolo 5 dell'avviso pubblico "Comunità solidali 2019" si prevede un costo complessivo minimo di euro 18.750 (80% di contributo regionale più 20% di cofinanziamento).

#### 5) Il modello A2 relativo alle collaborazioni da chi deve essere sottoscritto?

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente collaboratore.

#### 6) Quante proposte progettuali possono essere presentate da ogni singola associazione?

DUE, ogni soggetto potrà presentare una **proposta progettuale** in qualità di proponente singolo oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato e partecipare ad un'altra proposta progettuale come partner.

Ogni soggetto può partecipare ad un solo altro progetto in qualità di partner eventuale. I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti.

**7) Quale è l'ambito territoriale di riferimento delle proposte progettuali?**

La ASL nella quale il soggetto proponente ha sede legale e/o operativa.

**8) Le attività previste nella proposta progettuale devono essere svolte esclusivamente nell'ambito territoriale di riferimento?**

NO, la proposta progettuale parteciperà alla eventuale distribuzione delle risorse destinate all'ambito territoriale prescelto, ma le attività non sono necessariamente rivolte, in maniera esclusiva, a tale ambito.

Le attività comunque devono rimanere circoscritte entro il territorio regionale.

**9) E' obbligatoria la assicurazione dei volontari per il rischio malattia?**

SI, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) gli enti del Terzo settore, sia APS che ODV, devono assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

**10) E' possibile stipulare polizze cumulative numeriche?**

SI, il Codice del terzo settore, art 18 prevede che " con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche....omissis".

Pertanto, sono da ritenersi ammissibili anche polizze assicurative stipulate in maniera numerica e non nominativa, che vadano a coprire i singoli volontari di volta in volta impiegati nelle attività.

**11) Alla proposta progettuale va allegata una dichiarazione di disponibilità della banca/assicurazione al rilascio della fideiussione?**

No, è sufficiente che la fideiussione sia allegata successivamente all'eventuale approvazione del progetto.

**12) Dove va inserito il costo per la costituzione della ATS?**

Il costo per la costituzione della ATS può essere inserito sempre nel modello E , macrovoce "Altre voci di costo", dettaglio di spesa E.1.

**13) Nella quota di cofinanziamento può essere valorizzata solo l'attività di volontariato?**

NO, nella quota di cofinanziamento possono essere valorizzati anche il lavoro svolto o i servizi resi da personale messo a disposizione dal soggetto proponente (singolo o partenariato) o dai collaboratori.

**14) Come vengono calcolati i "costi" relativi alla valorizzazione delle attività di volontariato?**

Per la valorizzazione delle attività di volontariato, nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto, si fa riferimento, come indicato nell'art 5 dell'Avviso, alla "Direttiva annualità' 2016 - Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art.12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.266 – Anno 2016 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

**Il costo deve essere previsto all'atto della presentazione del progetto e specificatamente descritto.**

**15) È possibile, per le associazioni/organizzazioni beneficiarie del contributo, chiedere che lo stesso sia erogato per l'intero importo successivamente alla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione della proposta progettuale? In caso affermativo sono rimborsabili i costi sostenuti per ottenere l'eventuale anticipazione di credito?**

Si, è possibile per tutte le associazioni/organizzazioni risultate beneficiarie del contributo chiedere -contestualmente alla comunicazione di accettazione dello stesso e della data di avvio delle attività prevista nell'art. 12 dell'Avviso pubblico "Comunità solidali 2019"- che lo stesso sia liquidato per l'intero importo successivamente alla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute ed alla consecutiva erogazione, da parte del Ministero del saldo del 20% del finanziamento previsto.

Si, i costi sostenuti per ottenere l'anticipazione del credito sono rimborsabili.

In particolare – in seguito alla richiesta della Regione Lazio relativa alla possibilità di ammettere a rendicontazione le spese sostenute dalle ODV per ottenere l'anticipazione di credito garantita da un fondo di garanzia (da costituire dal CSV Lazio) - la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese con nota n. 7547 del 2 agosto 2019 ha "confermato il proprio orientamento secondo il quale rientrano tra le spese eleggibili per le ODV tutti i costi sostenuti per ottenere l'erogazione dell'anticipo e che:

- tutte le note contabili devono essere emesse dalla banca finanziatrice del credito ed intestate all'ODV richiedente;
- le note contabili devono riguardare esclusivamente le spese sostenute per l'anticipazione bancaria in questione;
- nessuna spesa può essere eleggibile se intestata al CSV."